

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3021

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TONINI, ANGIUS, SALVI, BONFIETTI,
BUDIN, ACCIARINI, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA
Giovanni, BETTONI BRANDANI, BONAVITA, BRUNALE, CALVI,
CHIUSOLI, DI GIROLAMO, DI SIENA, GUERZONI, IOVENE,
LONGHI, MARITATI, MASCIONI, MONTALBANO, MURINEDDU,
NIEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PIATTI, PILONI, ROTONDO,
STANISCI, TURCI, VICINI, VITALI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2004

Disciplina della cooperazione allo sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo sta diventando sempre più piccolo. I confini nazionali si stanno facendo sempre più permeabili, mentre cresce l'interdipendenza. Nessun Paese può ignorare ciò che accade nel resto del mondo. E nessun Paese può imporre unilateralmente agli altri la sua volontà. La responsabilità nei confronti dei destini del mondo si va facendo necessariamente sempre più diffusa e partecipata. La fine della guerra fredda e la crescita della globalizzazione rendono possibile pensare allo sviluppo come ad un processo condiviso tra tutte le nazioni della Terra. Perché questa possibilità non resti tale, è necessario e urgente il potenziamento delle sedi multilaterali finalizzate alla *governance* globale.

Per la prima volta, del resto, disponiamo di un'agenda internazionalmente condivisa per lo sviluppo globale, come la Dichiarazione per il millennio delle Nazioni Unite. Un'agenda che deve essere attuata, se vogliamo affrontare le gravi contraddizioni con le quali è alle prese l'umanità intera. La ricchezza globale non è mai stata così grande come oggi. In tutto il mondo cresce il numero dei Paesi che si governano in modo democratico. I progressi della scienza e della tecnologia hanno messo a disposizione dell'umanità strumenti che fino a pochi anni fa non erano neppure immaginabili. Più esseri umani di quanto mai in passato hanno abbastanza da mangiare, godono di buona salute e dispongono di un'abitazione. La mortalità infantile cala, mentre cresce il numero di bambini che vanno a scuola. Crescono l'aspettativa di vita, la disponibilità di reddito, la libertà di decidere in autonomia del proprio destino individuale.

E tuttavia, una larga parte della popolazione mondiale resta esclusa da questi pro-

gressi. Per più di un miliardo di persone la vita è ancora una lotta per la sopravvivenza quotidiana. In un contesto di estrema povertà, molti, troppi esseri umani ancora soffrono la fame, non hanno accesso all'acqua potabile, alle cure sanitarie di base e all'istruzione. Centinaia di migliaia di donne, uomini, bambini sono affetti e muoiono ogni anno di Aids, ma anche di malaria o di tubercolosi. Decine di migliaia di bambini muoiono ogni giorno per malattie che sarebbero facilmente curabili. Mezzo milione di donne muore ogni anno per le conseguenze di gravidanze, aborti, parti, in condizioni igieniche precarie. La violazione dei diritti umani più elementari resta una condizione diffusa, che spesso si associa alle gravi conseguenze sulle popolazioni civili dei conflitti armati. Molti Paesi soffrono gravemente dei problemi causati dall'inquinamento e dalle devastazioni ambientali.

Persistono, in altre parole, grandi e gravi differenze tra i Paesi più ricchi e quelli più poveri. Allo stesso tempo, diversi Paesi in via di sviluppo stanno avanzando rapidamente verso gli *standard* di vita dei Paesi industrializzati. Altri, invece, hanno visto aggravarsi il loro ritardo e sono rimasti indietro, a causa di politiche sbagliate, corruzione, fallimenti economici, debolezze istituzionali, conflitti armati, talvolta disastri naturali.

Sulla base di queste differenze all'interno di quelli che una volta si definivano i Paesi in via di sviluppo, non è più appropriato parlare di «terzo mondo» come di una realtà omogenea, composta da Paesi legati tra loro da una uniformità di condizioni e di interessi. Tutti i Paesi del mondo sono differenti tra loro e differenziati al loro interno per grado di sviluppo e di benessere e per interessi economici e politici.

La disuguaglianza tra gli uomini e tra i popoli non è più riconducibile a schemi semplicistici, ma, in forme nuove e più complesse, resta una scandalosa realtà del mondo contemporaneo. Una realtà inaccettabile innanzitutto sul piano morale. Una realtà che contraddice le aspirazioni richiamate dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ma una realtà che è anche un gigantesco spreco di energie umane e di creatività è quindi anche una costosa inefficienza, che mina alle fondamenta lo sviluppo anche dei Paesi che possono goderne. Lo sviluppo è più solido se tutti gli uomini e tutti i Paesi possono prendervi parte. La vita è migliore per ognuno se nessuno è escluso. Questo è valido all'interno di ogni Paese, all'interno del nostro Paese ed è valido nel mondo nel suo insieme.

Ridurre le disuguaglianze che affliggono l'umanità contemporanea deve essere uno degli obiettivi strategici fondamentali della politica estera italiana nell'ambito di una più ampia iniziativa dell'Unione europea. Dar vita «ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» è del resto l'obiettivo solennemente indicato alla Repubblica dalla Carta costituzionale all'articolo 11.

Ridurre le disuguaglianze e assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni significa anche operare affinché le popolazioni e i Paesi più poveri siano messi nelle condizioni di beneficiare dei vantaggi che la crescita globale comporta. A questo deve servire una organica politica di cooperazione allo sviluppo, vista come parte essenziale della politica estera e, più in generale, delle politiche di governo del nostro Paese.

L'obiettivo primario della cooperazione è contribuire ad uno sviluppo globale, equo e sostenibile. Lo sviluppo non può mai essere creato dall'esterno o imposto alle popolazioni. Esso è realizzato, innanzitutto, dalle popolazioni nella loro propria società. Un'efficace politica di cooperazione allo sviluppo deve quindi avere come presupposto la re-

sponsabilità di ciascun Paese rispetto al proprio sviluppo, insieme alla consapevolezza della necessità, per i Paesi più poveri, di contare sul supporto della comunità internazionale. L'aiuto allo sviluppo deve essere dunque capace di parlare con le popolazioni imparando ad ascoltarle e a porre loro domande. Esso deve basarsi sulle vite, le esperienze, le capacità e le priorità delle popolazioni interessate. In questo dialogo, la cooperazione può mettere a disposizione la propria esperienza nelle strategie di riduzione della povertà, nelle quali la pace, la democrazia, il buon governo, l'investimento nei bambini e nei giovani, la crescita economica, l'equa distribuzione del reddito e delle risorse e l'eguaglianza di genere sono elementi vitali.

Le politiche di cooperazione allo sviluppo non hanno prodotto negli anni passati tutti i risultati attesi. L'impatto sui Paesi più poveri è stato inferiore alle aspettative. In particolare, l'efficacia delle politiche italiane di cooperazione è stata ulteriormente ridotta da pesantizie burocratiche e da gravi episodi di corruzione, che hanno minato la stessa credibilità morale dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Il rilancio della cooperazione, anche attraverso un impiego di risorse meno inadeguato di quello attuale, implica la necessità di una riforma del settore sia sotto il profilo degli obiettivi strategici sia, in particolare, sotto quello della strumentazione operativa.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, è necessario fare i conti con il divario tra le aspettative e i concreti effetti delle politiche di aiuto allo sviluppo. Si è avuta in passato una tendenza a sovrastimare gli effetti delle misure esterne. Lo sviluppo deve essere perseguito dagli stessi Paesi interessati, dai loro parlamenti, dai loro governi, dai loro operatori economici, dagli individui e dai gruppi che aspirano ad uscire dalla povertà. Ciò che gli altri Paesi possono fare è fornire il necessario supporto a sforzi che devono essere endogeni. Il processo che porta allo sviluppo è complesso e richiede tempo. La cre-

scita economica è uno strumento cruciale nel superamento della povertà sia per i Paesi che per gli individui. Senza la crescita economica non può esserci lotta alla povertà, ma essa si dimostra uno strumento davvero efficace solo se viene immaginata e realizzata in funzione dei bisogni dei più poveri. Ciò significa che ci deve essere un'economia di mercato funzionante che possa incontrare i bisogni delle popolazioni povere sia in quanto produttori che in quanto consumatori; che ci devono essere un quadro macroeconomico stabile, una finanza pubblica sana e trasparente, istituzioni efficienti e un sistema fiscale valido e un'equa distribuzione del reddito; che ci devono essere adeguati investimenti nelle risorse umane e nelle politiche sociali.

Il mercato aperto e la liberalizzazione dei commerci a livello internazionale creano opportunità di sviluppo per i Paesi poveri, dando loro accesso ai mercati globali nella veste sia di produttori che di consumatori. Il protezionismo delle nazioni più ricche è uno dei principali ostacoli che le economie più deboli incontrano nel tentativo di avvalersi delle opportunità offerte dalla globalizzazione. I Paesi ricchi hanno dunque la responsabilità di sostenere gli sforzi dei Paesi poveri, nel rendere competitivi i loro sistemi economici e nell'aprire loro le vie di accesso al commercio globale. Solo in questa prospettiva le politiche di cooperazione possono risultare uno strumento efficace nel sostenere lo sviluppo dei Paesi più poveri.

Negli anni passati le politiche di cooperazione hanno posto troppa poca enfasi sul rispetto dei diritti umani, la democrazia e il buon governo; altrettanto si può dire per l'uso sostenibile delle risorse naturali, per la protezione dell'ambiente, per i diritti dei bambini e per l'uguaglianza di genere. L'esperienza di questi anni dimostra, invece, che si tratta di prerequisiti essenziali per uno sviluppo equo e sostenibile, e che tali devono essere riconosciuti nelle politiche di aiuto allo sviluppo.

Gli investimenti delle imprese nei Paesi in via di sviluppo sono oggi di gran lunga più ingenti dell'ammontare globale dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Essi sono tuttavia distribuiti in modo disuguale e sono pressoché inesistenti nei Paesi più poveri. In altre parole, le imprese multinazionali stanno diventando sempre più importanti in molti Paesi, ma solo una politica di cooperazione allo sviluppo può creare le condizioni di base perché gli investimenti delle imprese non favoriscano solo i Paesi più forti e i settori sociali più forti nei singoli Paesi.

Inoltre, almeno per quanto riguarda l'Italia, il flusso di risorse di gran lunga prevalente verso i Paesi in via di sviluppo non è rappresentato né dall'aiuto pubblico né dagli investimenti privati, ma dalle rimesse dei lavoratori extracomunitari immigrati nel nostro Paese. In altri termini, la quota di gran lunga prevalente dello sforzo economico italiano in favore dei Paesi più poveri è sostenuta dal segmento più povero della nostra società. Si tratta di un dato di realtà che impressiona e che induce a molteplici considerazioni, prima tra le quali la necessità, l'opportunità, l'utilità di coinvolgere in modo protagonista, nelle politiche di cooperazione, le associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari residenti nel nostro Paese.

Una cooperazione rinnovata può conquistare una sua centralità nella politica estera italiana, a condizione che vi sia un intervento vero dello Stato, una mobilitazione straordinaria della società civile, una iniziativa forte delle istituzioni decentrate e degli enti locali, una partecipazione consapevole del mondo economico. Alcune di queste condizioni sono già in campo e non da oggi. Negli anni che abbiamo alle spalle si è imposta sulla scena mondiale una nuova «potenza» politica, uno straordinario movimento critico verso gli effetti più distruttivi della globalizzazione, un movimento ricco di organizzazioni e di associazioni che già oggi opera nel campo della solidarietà e della cooperazione. È questa una risorsa fondamentale

per azioni positive e per garantire che nelle attività di cooperazione non tornino i vecchi vizi. È da anni che comuni e regioni sono impegnati a mobilitare risorse culturali, professionali ed economiche per dare sostegno a iniziative di cooperazione nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione pone le premesse per un superamento delle incomprensioni e dei burocraticismi del passato, apre le porte a nuove opportunità e alla possibilità di un ruolo più generale delle istituzioni decentrate nelle politiche di cooperazione. Vi è una domanda nella società civile e nel tessuto istituzionale decentrato che esige una risposta, dai governi, dal Parlamento e, più in generale, dalla politica.

Con il presente disegno di legge intendiamo contribuire a colmare un ritardo legislativo ormai intollerabile: un ritardo che, unito al progressivo assottigliamento delle risorse messe a disposizione dallo Stato, sta portando alla sostanziale estinzione, in Italia, dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il disegno di legge si compone di 23 articoli. Gli articoli 1 e 2 descrivono le finalità e le attività dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. In particolare all'articolo 1 si attribuisce alla cooperazione la funzione di parte essenziale della politica estera italiana e si richiamano le finalità a cui sono ispirate le attività a favore dei Paesi più poveri: la prevenzione dei conflitti, la lotta contro la fame, la povertà e l'esclusione sociale ed economica, il sostegno alle politiche per la salute, ed, ancora, la promozione della democrazia, della giustizia tra i popoli e della piena realizzazione dei diritti umani e civili delle popolazioni, la difesa dei diritti dell'infanzia, delle donne e dei lavoratori.

Allo scopo di promuovere tali finalità, l'articolo 2 stabilisce che l'APS fa propri gli obiettivi di sviluppo per il Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite. Sempre all'articolo 2 si richiama l'importanza di coordinare, ar-

monizzare e integrare le politiche di cooperazione italiane con quelle della comunità internazionale, in particolare della Unione europea e delle Nazioni Unite. L'articolo 2 indica infine gli obiettivi finanziari da raggiungere per il finanziamento dell'APS, prevedendo che essi debbono raggiungere l'ammontare ottimale indicato dall'ONU, dall'OSCE e dalle altre organizzazioni internazionali competenti.

L'articolo 3 evidenzia lo slegamento dei finanziamenti dell'APS dalla fornitura di beni e di servizi di origine italiana e rimanda ogni diversa decisione motivata al Ministro degli affari esteri.

Gli articoli 4 e 5 indicano i destinatari dell'APS italiano (articolo 4) ed i soggetti italiani dell'APS (articolo 5). L'articolo 4 indica le organizzazioni internazionali e comunitarie, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti, le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi quali destinatari dell'APS italiano. L'articolo 5 individua nel Governo, nelle regioni, negli enti locali e nei soggetti della cooperazione non governativa i soggetti dell'APS italiano.

L'articolo 6 concerne gli obiettivi politici dell'APS. Il comma 1 prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approvi ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano. Il comma 2 prevede che il Ministro degli affari esteri presenti annualmente al Consiglio dei ministri ed alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività svolta. Il comma 3 indica i temi che dovranno essere contenuti nel documento di indirizzo politico.

L'articolo 7 definisce le competenze del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'APS. In particolare, al comma 3 si attribuiscono ad un vice Ministro degli affari esteri le funzioni relative all'APS.

L'articolo 8 concerne i poteri di controllo e di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari. Con il comma 2 si prevede che tali Commissioni possano effettuare indagini, ispezioni e attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa dell'APS.

L'articolo 9 prevede che la legge finanziaria indichi gli stanziamenti destinati all'APS in maniera distinta tra le iniziative di APS bilaterali e multilaterali e le spese di finanziamento dell'Agenzia di cui all'articolo 10. Il comma 2 prevede la costituzione, presso l'Agenzia, del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo; al comma 3 se ne indicano le fonti.

L'articolo 10 istituisce l'Agenzia italiana per l'APS. Tale organismo provvede alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 6 e alla gestione delle attività di APS, ed è regolamentato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comma 3 prevede che l'Agenzia sottoponga al vice Ministro per l'APS un programma triennale di attività. I commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano i compiti specifici dell'Agenzia, nonché la sua struttura.

L'articolo 11 indica gli organi dell'Agenzia (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti), nonché le modalità di assunzione del personale e dei relativi profili professionali. In particolare, il comma 12 inibisce il personale dell'Agenzia ad assolvere a compiti militari o di polizia.

L'articolo 12 stabilisce le modalità di adozione dello statuto dell'Agenzia, prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Con l'articolo 13 si prevede che l'Agenzia possa avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, di istituti idonei per l'istruttoria e per la gestione dei crediti di aiuto.

L'articolo 14 concerne le procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività di APS.

L'articolo 15 disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti dei progetti dell'APS da parte delle organizzazioni non governative; in particolare, al comma 1 si indicano i requisiti per accedere a tali finanziamenti. Il comma 3 prevede la possibilità di iscrizione delle organizzazioni non governative ad un apposito albo, istituito presso l'Agenzia. Il comma 4 elenca i benefici a cui possono accedere le organizzazioni non governative iscritte al suddetto albo.

L'articolo 16 intende promuovere il valore del commercio equo e solidale, prevedendo, tramite l'iscrizione ad un apposito albo, per le organizzazioni che promuovono tali attività, agevolazioni fiscali stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Con l'articolo 17 si evidenziano le caratteristiche della cooperazione decentrata. Infatti, al comma 1 si esplicita che le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, nonché i loro consorzi ed associazioni, partecipano alle iniziative di cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale. Per il finanziamento delle attività di cooperazione promosse da tali organismi è prevista l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio e la possibilità di accedere ai finanziamenti per l'APS, nonché a contributi di carattere privato. Allo scopo di armonizzare le attività di APS e la cooperazione decentrata è prevista la istituzione (comma 3) di un comitato interistituzionale composto da rappresentanti dell'APS, delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni. Il comma 4 specifica che i soggetti della cooperazione decentrata possono essere individuati dall'Agenzia quali esecutori dei progetti di APS. Il ruolo, le caratteristiche e i benefici previdenziali e assicurativi dei volontari e dei cooperanti che prestano la loro opera in rapporto con una organizzazione non governativa in un Paese cooperante sono definiti dall'articolo 18.

L'articolo 19 prevede che le donazioni di persone fisiche o giuridiche, di cui all'arti-

colo 5, siano detraibili dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche o, rispettivamente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura massima del 2 per cento; stabilisce, altresì, che il trasporto e la spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Al fine di consultare i vari

soggetti interessati alle politiche di APS l'articolo 20 prevede che il vice Ministro delegato convochi annualmente una Conferenza nazionale sull'APS.

Gli articoli 21, 22 e 23 regolamentano rispettivamente le norme transitorie, la copertura finanziaria e l'abrogazione delle norme in contrasto con le disposizioni della legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI

Art. 1.

(Finalità e attività)

1. La Repubblica promuove la pace e la giustizia tra le nazioni attraverso una politica estera della quale è parte essenziale la cooperazione allo sviluppo.

2. La cooperazione allo sviluppo è l'insieme di attività dell'Italia a favore dei Paesi più poveri ed ha come obiettivi:

a) la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione e democratizzazione;

b) il soddisfacimento dei bisogni primari, attraverso la lotta contro la fame, la povertà e l'esclusione economica e sociale;

c) il sostegno alle politiche per la salute, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, all'approvvigionamento delle risorse idriche e all'accesso ai farmaci;

d) la piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

e) la promozione dei diritti della donna e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

f) la difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione professionale;

g) la tutela dei diritti dei lavoratori, la lotta al lavoro minorile e la promozione della nascita e dello sviluppo di organizzazioni sindacali libere, autonome e democratiche;

h) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, all'impresa sociale, al cooperativismo, al mutualismo e al microcredito;

i) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

l) l'assistenza nelle situazioni di crisi e di emergenza e il sostegno ai successivi processi di ricostruzione e stabilizzazione.

3. La cooperazione allo sviluppo è promossa da tutte le componenti istituzionali e sociali della Repubblica e si realizza in collaborazione con i governi e con le società dei Paesi interessati.

4. Non rientrano nelle attività della cooperazione allo sviluppo le operazioni militari e di polizia, anche se decise in ambito internazionale, e le iniziative di sostegno delle esportazioni italiane.

Art. 2.

(Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate in tutto o in parte dallo Stato italiano. L'APS è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è diretto alle popolazioni dei Paesi cooperanti indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6. L'APS persegue le finalità di cui all'articolo 1 e fa propri gli obiettivi della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, di cui alla risoluzione dell'Assemblea generale n. A/55/2 adottata a New York l'8 settembre 2000.

2. L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo. L'APS

italiano armonizza e coordina la sua politica e le sue iniziative con quelle della comunità internazionale, in particolare con quelle della Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

3. L'APS italiano si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati e organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti, anche valorizzando l'apporto delle associazioni rappresentative dei cittadini extra-comunitari residenti in Italia.

4. Le risorse finanziarie destinate all'APS italiano devono tendere al raggiungimento dell'ammontare ottimale indicato dall'ONU, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dagli altri organismi internazionali competenti.

Art. 3.

(Modalità dei finanziamenti dell'APS italiano)

1. In armonia con gli indirizzi e con le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi con gli strumenti del credito e del dono, inclusi i finanziamenti relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. Ogni diversa e straordinaria decisione è assunta motivatamente dal Ministro degli affari esteri.

Art. 4.

(Destinatari)

1. Sono destinatari dell'APS italiano:

a) le organizzazioni internazionali e comunitarie, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti,

o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Soggetti italiani dell'APS)

1. I soggetti italiani dell'APS sono il Governo e, per le attività svolte in collaborazione con esso:

a) le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 17, nonché i loro consorzi e associazioni;

b) i soggetti della cooperazione non governativa di cui agli articoli 15 e 16, nonché i loro consorzi e associazioni.

CAPO II

INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

(Indirizzi politici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione. Il Governo sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Consiglio dei ministri e al Parlamento, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza.

3. Per il triennio considerato ai sensi del comma 1, il documento di indirizzo politico definisce:

a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 9;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari dell'APS italiano;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari oggetto di programmi-Paese, nonché i settori e le aree oggetto di iniziative tematiche regionali;

f) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) le condizioni di concessione e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'OCSE;

h) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale collegati alla cancellazione, alla riduzione e alla riconversione del debito estero dei Paesi cooperanti ai sensi della legge 25 luglio 2000, n. 209;

l) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 15, in misura non inferiore al 10 per cento dello stesso Fondo, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione

di contributi alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 17, in misura non inferiore al 10 per cento dello stesso Fondo.

Art. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze. Istituzione del vice Ministro per l'APS)

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica dell'APS italiano.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

a) assicura la coerenza della politica dell'APS con l'insieme delle politiche internazionali dell'Italia;

b) cura i rapporti con i Paesi cooperanti, con gli organismi comunitari e multilaterali e con gli altri Paesi donatori, nonché, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le istituzioni finanziarie internazionali; definisce i programmi-Paese e le iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);

c) predispone, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1, previa consultazione dei soggetti della cooperazione non governativa in sede di Conferenza nazionale sull'APS, di cui all'articolo 20, comma 1, e di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; predispone inoltre la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 10 e lo trasmette per conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti;

e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 10, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico e alle relative variazioni, di cui all'articolo 6, nonché al programma di attività dell'Agenzia stessa;

f) in caso di calamità naturali o riconducibili all'azione dell'uomo, avvenute o imminenti, delibera gli interventi umanitari di emergenza, stabilendo il contributo dell'APS e la sua durata massima, e autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 10 alla loro attuazione.

3. Le funzioni relative all'APS, di cui al comma 2, sono assicurate da un vice Ministro degli affari esteri, di seguito denominato «vice Ministro per l'APS», allo scopo designato ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà del Ministro degli affari esteri di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro sottosegretario di Stato al quale, in tale caso, è conferito il ruolo di vice Ministro per l'APS.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Competenze parlamentari)

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono il parere sul documento di indirizzo politico triennale, nonché sugli aggiornamenti e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6, entro due mesi dalla data della loro trasmissione. Restano ferme le funzioni referenti e di indi-

rizzo conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni parlamentari permanenti.

2. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare indagini, ispezioni e attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa dell'APS, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti parlamentari. A tale fine le Commissioni possono accedere alla documentazione relativa ai contratti e alle convenzioni stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 10, nonché alla documentazione relativa alla concessione, da parte della medesima Agenzia, di contributi, finanziamenti e crediti. Hanno altresì accesso alla documentazione relativa agli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della cooperazione allo sviluppo. L'accettazione delle suddette attività costituisce parte integrante, attraverso apposita clausola, dei contratti e delle convenzioni stipulati dall'Agenzia, nonché delle condizioni di accettazione di contributi e di finanziamenti ai soggetti italiani dell'APS.

3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro predispongono annualmente una relazione sulle attività, sui risultati e sugli eventuali controlli effettuati, corredata delle relative valutazioni.

CAPO III

RISORSE DELL'APS

Art. 9.

(Fondo unico per l'APS)

1. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati all'APS, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, distintamente per:

a) le iniziative di APS bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, inclusi i finanziamenti desti-

nati al bilancio dello Stato del Paese cooperante;

b) le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 10, in misura non superiore all'8 per cento dello stanziamento di cui alla lettera *a*).

2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 10 è istituito il Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di seguito denominato «Fondo unico».

3. Il Fondo unico è alimentato con:

a) lo stanziamento di cui al comma 1, lettera *a*);

b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi donatori o da organizzazioni internazionali;

d) le donazioni, i lasciti, i legati e le liberalità debitamente accettati;

e) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività di APS.

CAPO IV

GESTIONE DELL'APS

Art. 10.

(Agenzia italiana per l'APS)

1. Per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 6 e per la gestione delle attività di APS, da affidare ad enti esecutori esterni, è istituita l'Agenzia italiana per l'APS, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia, per quanto non disciplinato dalla presente legge, è regolamentata dalle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Essa è sottoposta alla vigilanza del vice Ministro per

l'APS e al controllo parlamentare di cui all'articolo 8. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. L'Agenzia predispone e sottopone al vice Ministro per l'APS il programma triennale di attività, aggiornato annualmente per scorrimento e corredato delle relative previsioni di bilancio.

4. L'Agenzia provvede alla gestione del programma triennale di attività di cui al comma 3 e, in particolare:

a) esprime il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con i Paesi cooperanti e con le organizzazioni internazionali per la definizione dei programmi-Paese e delle altre iniziative di cooperazione;

b) segue, dall'atto della formulazione alla fase dell'esecuzione, i progetti attuativi degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità generali e settoriali nonché delle relative allocazioni di risorse dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

c) affida l'esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi ed emana le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito di aiuto;

d) provvede ai rapporti di collaborazione tra l'APS e i soggetti della cooperazione non governativa e della cooperazione decentrata, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17;

e) affida e coordina l'esecuzione degli interventi di emergenza deliberati dal vice Ministro per l'APS;

f) mette in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività finanziate e dei programmi realizzati;

g) istituisce una banca dati di pubblico accesso nella quale i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, l'Agenzia stessa e i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 17 sono tenuti ad immettere tempestivamente i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo svolte.

5. L'Agenzia istituisce propri uffici operativi nei principali Paesi destinatari dell'APS.

6. L'Agenzia è responsabile del coordinamento operativo delle attività di APS con i Paesi cooperanti, con gli organismi comunitari e multilaterali e con gli altri Paesi donatori.

7. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto terzi purchè rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento anche internazionale comunque diverso da quello dell'APS italiano.

Art. 11.

(Organi e personale dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Il presidente e i membri degli altri organi durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione rispettivamente dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici di cui all'articolo 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è successivamente rinominato ai sensi dei commi 2 e 5. Nel periodo di *vacatio* i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un commissario che viene nominato con il medesimo decreto di scioglimento.

7. Il presidente e i consiglieri di amministrazione operano a tempo pieno e in rapporto esclusivo con l'Agenzia. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e con qualsiasi altra attività. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro due mesi dal conferimento degli incarichi. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo e cessa di percepire qualsiasi emolumento dall'amministrazione di provenienza.

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze per il presidente, per un membro effettivo e per uno supplente e del Ministro degli affari esteri per gli altri membri. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di

amministrazione e redige una relazione sul bilancio consuntivo.

9. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il trattamento economico, tra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica quattro anni e può essere confermato due volte. Egli è dipendente dell'Agenzia.

10. L'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con pubblico concorso per esperti di cooperazione allo sviluppo. Le procedure concorsuali sono stabilite dal consiglio di amministrazione per le diverse qualifiche richieste, ogni qual volta si determini la necessità di assunzioni. Le procedure e gli esiti del concorso sono sottoposti alla vigilanza del vice Ministro per l'APS.

11. Per incarichi di particolare qualificazione da svolgere in Italia e all'estero l'Agenzia può utilizzare, in posizione di comando, personale dipendente da amministrazioni o da enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Essa può altresì avvalersi di personale di cittadinanza italiana o straniera, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati professionisti italiani e stranieri, per periodi continuativi non superiori a sei mesi.

12. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari e di polizia.

Art.12.

(Statuto dell'Agenzia)

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni, pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 13.

(Finalità e gestione dei crediti di aiuto)

1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere tale compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e di professionalità.

2. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 17, anche al fine di rafforzare la capacità gestionale delle banche locali dei Paesi cooperanti, l'Agenzia si avvale, in particolare, delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale.

3. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara o procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 14.

Art. 14.

(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività di APS)

1. L'Agenzia provvede all'affidamento delle iniziative di APS finanziate con le risorse del Fondo unico mediante gara o procedura concorsuale, in conformità alla normativa comunitaria.

CAPO V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA

Art. 15.

*(Soggetti della cooperazione
non governativa)*

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le organizzazioni e le associazioni che ottemperano ai seguenti requisiti:

a) risultano iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) hanno tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle di microfinanza e di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo;

c) possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1.

2. Le attività di cooperazione allo sviluppo rientrano tra le attività delle ONLUS di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati «organizzazioni non governative (ONG)», sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti al medesimo comma 1.

4. Le ONG iscritte all'albo di cui al comma 3 possono accedere ad uno o più dei seguenti benefici:

a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microfinanza, da loro promosse;

b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microfinanza e di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia.

5. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative di APS, anche di emergenza.

6. Le ONG beneficiarie di un contributo ai sensi del comma 4, o di un finanziamento ai sensi del comma 5, iscritte all'albo di cui al comma 3, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei *partner* e i propri apporti in denaro, in beni e servizi di valore accertabile.

7. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al presente articolo l'Agenzia può escludere la ONG dall'albo di cui al comma 3 e rivalersi nei suoi confronti.

Art. 16.

(Commercio equo e solidale)

1. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di

commercio equo e solidale con produttori dei Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al comma 2.

Art. 17.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane nonchè i loro consorzi e associazioni possono, in conformità alla legislazione vigente in materia, promuovere autonomamente iniziative di partenariato, di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio con governi nazionali o subnazionali e con enti pubblici e privati di altri Paesi. Ove tali iniziative siano rivolte ai Paesi cooperanti e rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1, esse sono denominate «iniziative di cooperazione decentrata». I soggetti di cui al primo periodo realizzano le iniziative di cooperazione decentrata, da essi concordate con i *partner* esteri, anche avvalendosi della collaborazione degli enti del rispettivo territorio, scelti in base alle loro specifiche competenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono e coordi-

nano le iniziative di cooperazione decentrata dei rispettivi territori.

2. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono costituire un apposito capitolo di bilancio e accedere a contributi e finanziamenti di organismi internazionali, ricevere contributi e donazioni a carattere privato, nonchè, limitatamente alle iniziative di cooperazione decentrata da essi promosse, ottenere contributi dall'APS.

3. Per la collaborazione tra l'APS e la cooperazione decentrata di cui al comma 2, il Ministero degli affari esteri concorda annualmente con i soggetti di cui al comma 1 un programma-quadro, avvalendosi della apposita previsione del Fondo unico delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, lettera n). Allo scopo di definire il programma-quadro, è istituito un comitato interistituzionale composto paritariamente da rappresentanti dell'APS, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni. Il programma-quadro predisposto dal predetto comitato è annualmente inserito dall'Agenzia nel programma triennale di attività di cui all'articolo 10, comma 3, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro degli affari esteri.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere individuati dall'Agenzia quali soggetti idonei cui affidare la realizzazione di programmi di APS.

5. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 4 e del contributo alle iniziative di cui al comma 3 l'Agenzia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedono stanziamenti globali. I contributi e i finanziamenti sono erogati in ratei annuali anticipati.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 proprio personale dipendente.

7. I soggetti di cui al comma 1 informano annualmente l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata da essi intraprese o programmate.

Art. 18.

(Volontari e cooperanti internazionali)

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con una ONG iscritta all'albo di cui all'articolo 15 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale gestiti dalla ONG contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; le ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 15 sono, a loro richiesta, inserite tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a regolamentare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, recante disposizioni, in particolare, sulla durata continuativa del servizio da prestare *in loco*, comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque, su un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi, sul trattamento economico e sulla copertura degli oneri sociali, assistenziali e assicurativi. Il decreto legislativo è emanato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in

cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con una ONG iscritta all'albo di cui all'articolo 15 o con un soggetto della cooperazione decentrata l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del

servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 19.

(Disposizioni tributarie)

1. Le operazioni effettuate nei confronti delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 15 e dei soggetti della cooperazione decentrata che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. La presente disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

2. Le donazioni di persone fisiche o giuridiche ai soggetti di cui all'articolo 5, da essi accettate, per la realizzazione di iniziative di cooperazione, inclusi gli interventi di emergenza, sono detraibili dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche o, rispettivamente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche del donatore nella misura massima del 2 per cento di tale imponibile. Il soggetto ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta della donazione,

a includerla nel suo bilancio e a dimostrarne l'avvenuta utilizzazione per i fini per cui essa è stata concessa.

Art. 20.

(Consultazione e coordinamento nazionale)

1. Annualmente, il vice Ministro per l'APS convoca una Conferenza nazionale sull'APS di carattere pubblico. Scopo della Conferenza è la consultazione di tutti i soggetti interessati sul documento di indirizzo politico dell'APS italiano e sulle relative proposte di variazione di cui all'articolo 6, nonché l'acquisizione del parere delle ONG ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

2. Relativamente ad aree geografiche e a Paesi prioritari nonché ad iniziative significative del programma di attività, il direttore generale dell'Agenzia convoca conferenze programmatiche finalizzate al coordinamento operativo e all'armonizzazione tra le attività di APS e quelle promosse dalle ONG e dalla cooperazione decentrata.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. Su proposta del vice Ministro per l'APS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più regolamenti di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari e, per gli aspetti di loro compe-

tenza, i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata.

2. Il Ministro degli affari esteri, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione della programmazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia, e comunque fino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario *ad acta*, che rimane in carica sino al compimento del suddetto compito e comunque non oltre il citato termine. Il vice Ministro per l'APS vigila sull'attuazione dell'impegno e sul trasferimento progressivo della gestione delle iniziative del Ministero degli affari esteri all'Agenzia.

3. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al predetto Fondo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e contestualmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nell'unità previsionale di base relativa al Fondo unico.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, restano in vigore per un ulteriore periodo di dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per le ONG che a tale data risultano idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 250 milioni

per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

i) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

